

Luca Coletto e l'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Per quanto qui interessa, fino all'anno scolastico 2009-2010, gli studenti iscritti alle classi IV e V degli Istituti Professionali (in breve: IP) - Indirizzo tecnico dei servizi sociali, Settore servizi socio-sanitari - potevano conseguire, al termine di un corso professionalizzante in c.d. Terza Area, l'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (in breve: OSS) di cui alla Lr 16/08/2001, n. 20.

Invero, la L. n. 845/1978 e la Lr n. 10/1990 avevano previsto lo svolgimento di percorsi integrati tra il sistema della formazione professionale e gli IP.

Il 13/01/1994 era stato concluso uno specifico Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Regione del Veneto, in base al quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Regione Veneto si impegnavano a progettare e a realizzare congiuntamente attività integrate per la realizzazione di percorsi formativi biennali post-qualifica nella c.d. Terza Area, che consentivano l'acquisizione di un diploma di maturità e di un attestato di qualifica professionale.

Tali percorsi formativi sono stati realizzati in conformità alle figure professionali validate dalla Regione del Veneto ed approvate con Dgr n. 2497 del 13/09/2002 e n. 2141 del 11/07/2003.

Tra queste figure rientrava quella di OSS, definita con l'accordo del 22/02/2001 tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

In Veneto, tale figura è stata istituita e disciplinata dalla Lr n. 20 del 16/08/2001. Lo svolgimento dei corsi per OSS da parte degli IP è stato disciplinato dalle Dgr n. 108 del 24/01/2003 e n. 833 del 26/03/2004.

A partire dall'anno scolastico 2010-2011, invece, agli studenti degli IP è stata preclusa la possibilità di conseguire l'attestato di qualifica professionale di OSS nella c.d. Terza Area.

Infatti, l'art. 8, co. 3, del Dpr n. 87 del 15/03/2010 - di riordino degli IP - ha disposto che, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nelle classi IV e V, i corsi professionalizzanti in c.d. Terza Area di cui all'art.

4 del Dm Pubblica Istruzione del 15/04/1994 siano soppressi e sostituiti da 132 ore annue di attività in alternanza scuola-lavoro.

Ciò ha comportato l'abrogazione della normativa pre-vigente, in base alla quale i corsi per OSS venivano svolti all'interno della c.d. Terza Area (L. n. 845/1978 - Protocollo d'Intesa del 13/01/1994).

Tuttavia, per tutelare la legittima aspettativa di conseguire l'attestato di qualifica professionale di OSS da parte degli studenti che si erano iscritti agli IP prima dell'entrata in vigore del riordino degli stessi, proprio per conseguire anche questo titolo, la Dgr n. 2036 del 3/08/2010 ha consentito il riconoscimento, per il biennio 2010-2012, dei corsi per OSS.

Considerata la necessità di tutelare l'analoga aspettativa degli altri studenti iscritti agli IP prima dell'entrata in vigore del riordino degli stessi, si ritiene di consentire il riconoscimento dei corsi per OSS anche per il biennio 2011-2013.

Analogo riconoscimento sarà effettuato il prossimo anno relativamente al biennio 2012-2014, in quanto saranno coinvolti gli ultimi studenti iscritti agli IP prima dell'entrata in vigore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1887 del 15 novembre 2011

Corsi per Operatore Socio-Sanitario svolti dagli Istituti Professionali. Criteri e modalità attuative delle attività formative. Riconoscimento dei Corsi. Biennio 2011-2013. (Lr 30/01/1990, n. 10 - Lr 16/08/2001, n. 20).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Su richiesta degli Istituti Professionali e delle famiglie degli studenti interessati, la Regione del Veneto riconosce, senza oneri, i corsi per Operatore Socio-Sanitario svolti dai suddetti Istituti, al fine di consentire l'acquisizione dell'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore

del riordino degli stessi.

I corsi per OSS sono riconosciuti in base all'art. 19 della Lr 30/01/1990, n. 10, e sono disciplinati dalla Lr n. 20/2001.

Questi sono gli unici riferimenti normativi attuali dei corsi per OSS, in quanto la previgente normativa, che ne consentiva lo svolgimento all'interno della c.d. Terza Area (L. n. 845/1978 - Protocollo d'Intesa del 13/01/1994), è da ritenersi abrogata per effetto del riordino degli IP.

Le condizioni e le modalità per il riconoscimento dei corsi, per il biennio 2011-2013, sono contenute nell'Allegato A.

Le regole di svolgimento dei corsi e la modulistica, per il biennio 2011-2013, invece, sono approvati con provvedimento del Dirigente della Direzione Istruzione.

In ogni caso, lo studente che non consegue l'attestato di qualifica professionale di OSS presso un IP, potrà ottenere - successivamente al conseguimento del diploma di "Tecnico dei Servizi Sociali" - il riconoscimento dei crediti conseguiti per lo svolgimento di un corso OSS presso un Organismo di formazione accreditato, secondo il sistema di quantificazione ed attribuzione del credito formativo per titoli e servizi pregressi, approvato con Dgr n.1886 del 15.11.2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L. 845/78;

Vista la Lr n. 10/1990;

Visto il Protocollo d'Intesa tra il MIUR e la Regione del Veneto del 13/01/1994;

Viste le Dgr n. 2497 del 13/09/2002 - n. 2141 del 11/07/2003 - n. 108 del 24/01/2003 - n. 833 del 26/03/2004;

Visto l'Accordo del 22/02/2001 tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Vista la Lr n. 20 del 16/08/2001;

Visto il Dpr n. 87 del 15/03/2010;

Vista la Dgr n. 1886 del 15/11/2011;

delibera

1. di fissare le condizioni e le modalità per il riconoscimento dei corsi per Operatore Socio-Sanitario svolti dagli Istituti Professionali, per il biennio 2011-2013, di cui all'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Istruzione dell'adozione di ogni ulteriore provvedimento per la gestione delle attività formative per Operatore Socio-Sanitario (OSS) svolte dagli IP, per il biennio 2011-2013;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto.

(segue allegato)

Allegato A

Corsi per Operatore Socio-Sanitario Riconoscimento dei corsi Biennio 2011-2013

1. Disposizioni Generali

I corsi per Operatore Socio-Sanitario (in seguito OSS), attivati presso gli Istituti Professionali ad indirizzo sociale, devono essere attuati in conformità alla Lr n. 20/2001 ed essere svolti secondo l'articolazione delle aree disciplinari, i contenuti e il programma didattico/formativo di cui alla Dgr n. 833 del 26/03/2004.

Non è ammessa la delega a terzi, neppure parziale, per lo svolgimento delle attività.

Le attività realizzate in violazione del divieto di delega non saranno riconosciute.

Le prestazioni professionali esterne dovranno avere carattere personale e individuale.

Qualora l'Ente si debba rivolgere a strutture esterne, è necessario ricorrere all'istituto del partenariato.

I moduli connessi alle classi IV sono riconosciuti esclusivamente con un numero di allievi non superiore a 30.

Ai fini della realizzazione dell'anagrafe completa degli allievi partecipanti ai corsi OSS, si farà riferimento all'applicativo "A 39 Monitoraggio allievi Web" (in seguito A39), all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Istruzione+e+Diritto+allo+Studio/Area+Operatori+Monitoraggio+delle+Attività+Integrate.htm>

2. Descrizione dell'Area Professionalizzante - Modalità di valutazione e crediti formativi

Il percorso per OSS ha la durata di 1000 ore, suddivise in 480 di teoria e 520 di stage, articolate in moduli didattici di base e professionalizzanti, e svolte in un arco temporale di 18 mesi.

Le 480 ore di teoria sono così articolate:

- I modulo connesso alla classe IV: 120 modulo base, 80 di credito nel modulo base della 2^a Area, 60 modulo professionalizzante;
- II modulo connesso alla classe V: 180 modulo professionalizzante, 40 di credito nel modulo professionalizzante della 2^a Area.

Lo stage viene attuato in due momenti:

- uno (almeno di 200 ore) antecedente all'esame di Stato, dopo lo svolgimento delle ore di didattica del I modulo;
- l'altro prima dell'esame regionale di qualifica.

Sono consentite compensazioni di orario tra il I ed il II modulo nella misura massima del 15%, relative esclusivamente al modulo professionalizzante.

Le materie di insegnamento relative ai suddetti moduli sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
- area psicologica e sociale;
- area igienico-sanitaria;
- area tecnico-operativa.

Nelle 1000 ore non sono comprese le ore d'esame. Le ore si intendono di 60 minuti.

I docenti devono essere in possesso di idonei titoli di

studio attinenti le discipline d'insegnamento (possesto di laurea, diploma), di adeguata esperienza professionale, almeno triennale al 31/12/2010, maturata nei servizi socio-sanitari e/o esperienza d'insegnamento, minimo triennale, in percorsi in ambito socio-sanitario.

Si riportano nelle seguenti tabelle i requisiti professionali minimi per ciascuna disciplina prevista:

Area Socio-Culturale, Istituzionale e Legislativa

Disciplina	Requisito professionale minimo
Elementi di legislazione socio-sanitaria e legislazione del lavoro	Laurea attinente Assistente sociale Responsabile dei servizi socio-sanitari
Elementi di etica	Laurea attinente
Orientamento al ruolo	Responsabile del corso Responsabile di servizi socio-sanitari Laurea in Infermieristica
Rielaborazione del tirocinio	Personale con funzioni di tutor Responsabile del corso

Area Psicologica e Sociale

Disciplina	Requisito professionale minimo
Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale	Laurea attinente
Elementi di psicologia applicata	Laurea attinente

Area Igienico-Sanitaria ed Area Tecnico-Operativa

Disciplina	Requisito professionale minimo
Elementi di igiene	Medico Infermiere
Igiene dell'ambiente e comfort domestico-alberghiero	Medico Infermiere
Principi generali ed elementi di assistenza	Medico Infermiere
Assistenza alla persona nelle cure igieniche	Medico Infermiere
Assistenza alla persona nella mobilitazione	Medico Fisioterapista Infermiere
Assistenza alla persona nell'alimentazione	Medico Dietista Infermiere
Assistenza di primo soccorso	Medico Infermiere
Assistenza alla persona con disturbi mentali	Psichiatra Psicologo Infermiere
Assistenza alla persona anziana	Medico Geriatra Infermiere
Assistenza alla persona con handicap	Laurea in Scienza dell'Educazione Diploma di Educatore Professionale Psicologo Assistente sociale Responsabile dei servizi socio-sanitari

Tecniche di animazione	Laurea in Scienza dell'Educazione Diploma di Educatore Professionale/Animatore Laurea attinente
Metodologia del lavoro sanitario e sociale	Responsabile di servizi socio-sanitari Assistente sociale Infermiere
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori	Personale afferente al Dipartimento di prevenzione delle Asl Medico specialista in Medicina del Lavoro Responsabile della sicurezza con adeguata formazione

Nel caso di laurea attinente, l'Istituto Professionale è tenuto a verificare il piano-studi del percorso svolto dal docente, dal quale risulti il superamento di esami specifici inerenti le singole discipline d'insegnamento, nonché l'esperienza professionale maturata nelle materie indicate.

L'Istituto Professionale, oltre al docente in possesso dei requisiti minimi previsti indicati nella tabella sopra riportata, può incaricare specifici esperti nelle discipline attinenti, previa richiesta debitamente motivata e autorizzata, per una quota parte delle ore previste (es.: "Assistenza alla persona nell'alimentazione": logopedista).

Per la figura del tutor sono necessari adeguati titoli di studio (possesto di laurea, diploma) ed adeguata esperienza professionale, maturata nei servizi socio-sanitari e/o in qualità di tutor in percorsi formativi.

Ciascun docente potrà insegnare, in ogni percorso formativo, fino ad un massimo di tre discipline attinenti al proprio titolo di studio e alla propria esperienza professionale.

Il mancato rispetto dei requisiti dei docenti, comunque riscontrato, comporta il non riconoscimento delle lezioni tenute dal docente carente dei requisiti previsti. In tal caso le ore corrispondenti devono essere recuperate con docenza effettuata da personale in possesso dei previsti requisiti.

La valutazione dell'area professionalizzante per i corsi OSS e l'eventuale riconoscimento di crediti formativi dovrà improntarsi ai criteri esposti in appresso.

a) Studente promosso alla classe quinta, ma con valutazione negativa nel I modulo OSS

Lo studente non potrà essere ammesso al II modulo OSS e dovrà ripetere interamente il I modulo OSS.

b) Studente non promosso alla classe quinta, ma con valutazione positiva nel I modulo OSS

Lo studente potrà frequentare il II modulo OSS.

L'Istituto Professionale garantirà la frequenza o il recupero da parte dell'allievo non promosso delle 40 ore del modulo professionalizzante di seconda area connesso alla classe quinta.

c) Studente con esito negativo all'esame di maturità, ma con valutazione positiva nel II modulo OSS

Lo studente è esonerato dalla frequenza di un nuovo II modulo OSS.

Il corso OSS potrà essere autonomamente concluso con la realizzazione della seconda parte di stage pratico e lo svolgimento dell'esame finale.

d) Studente con esito negativo nell'esame finale OSS

Nel caso di esito negativo (per non ammissione, assenza o non superamento) dell'esame OSS, lo studente potrà iscriversi ad un nuovo corso per OSS una sola volta (l'ultimo biennio è il 2012-2014).

Accertamenti sanitari ed assicurazioni

Prima dell'inizio del corso sono previsti gli accertamenti medico-sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale operante nelle unità di degenza del SSN. L'eventuale invalidità fisica permanente che inibisca l'esercizio delle funzioni per le quali l'allievo frequenta il corso, comporta l'esclusione dal medesimo.

Gli studenti devono essere assicurati, a cura dell'Istituto, contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza alla normativa vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

3. Domanda di riconoscimento dei corsi

Compilazione e invio della domanda.

Gli Istituti Professionali presentano alla Regione del Veneto - Direzione Istruzione la domanda di riconoscimento dei corsi da avviare nell'anno scolastico di riferimento e da realizzare nel biennio formativo.

Gli Istituti Professionali potranno conseguire il riconoscimento dei corsi:

1. direttamente: nel caso in cui l'Istituto abbia ottenuto l'accreditamento ai sensi della Lr 09/08/2002, n. 19, nell'ambito della Formazione Superiore;
2. in partenariato: con Istituto Professionale accreditato;
3. in partenariato: con Istituzione Formativa accreditata.

Nei casi di cui ai punti 1 e 2, gli Istituti Professionali, nella loro autonomia progettuale e organizzativa, gestiranno gli interventi attraverso intese finalizzate all'integrazione tra istituzione scolastica, formazione professionale e sistema delle imprese e delle professioni (agenzie formative, ordini professionali, associazioni imprenditoriali, aziende del settore, ecc.). Ciò al fine di garantire che il percorso sia svolto in prevalenza da esperti del settore professionale di riferimento e finalizzato all'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro.

Nei casi di cui ai punti 2 e 3, l'Istituto Professionale proponente dovrà formalizzare il partenariato attraverso apposita convenzione, che regolerà gli aspetti gestionali e contabili dell'attività formativa.

La convenzione va inviata, all'avvio del percorso, scansionata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

La domanda di riconoscimento dei corsi va compilata sul Modello che sarà approvato dal Dirigente della Direzione Istruzione (Modello n. 1 - Domanda di riconoscimento corsi - I modulo/Conferma proseguimento corsi - II modulo), barrando la casella relativa alle classi IV, e va inviata **entro il 30 novembre 2011** esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.

I moduli connessi alle classi IV sono riconosciuti esclusivamente con un numero di allievi non superiore a 30.

Per le classi V, gli Istituti dovranno confermare il proseguimento dei corsi, compilando lo stesso Modello n. 1 - Domanda di riconoscimento corsi - I modulo/Conferma proseguimento corsi - II modulo, di cui sopra, barrando la casella relativa alle classi V ed inviarlo entro il 20 luglio 2012 esclusivamente a

mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.

4. Provvedimento di riconoscimento dei corsi

I corsi saranno riconosciuti con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Istruzione.

Il decreto sarà comunicato a mezzo posta elettronica certificata entro il 15 dicembre 2011.

Sito internet della Regione:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Istruzione+e+Diritto+allo+Studio/Area+Operatori.htm>.